

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

### INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) .....	»	4
DIFESA (IV) .....	»	6
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	9
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	31
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	32
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	40
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	43
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	»	44
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCA- RIO E FINANZIARIO .....	»	46
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	47

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.**

PAGINA BIANCA

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2461, di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Audizione di rappresentanti della Guardia di finanza .....	3
Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini .....	3

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 22 aprile 2020.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2461, di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.**

##### **Audizione di rappresentanti della Guardia di finanza.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.55 alle 11.55.

##### **Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.45.

## COMMISSIONI RIUNITE

### XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Atto n. 153 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	4
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	5

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 22 aprile 2020. — Presidenza della presidente della XII Commissione, Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.*

#### La seduta comincia alle 12.10.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Atto n. 153.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato il 19 febbraio 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che, essendo stato trasmesso il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Commissioni possono procedere all'espressione del parere.

Non essendovi richieste di intervento, invita, quindi, i relatori, a illustrare la loro proposta di parere.

Luca RIZZO NERVO (PD), *relatore* per la XII Commissione, anche a nome del relatore per la XI Commissione, Antonio Viscomi, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Elena MURELLI (LEGA), preannunciando l'astensione del gruppo Lega nella votazione sulla proposta di parere dei relatori, ritiene che il provvedimento in esame, le cui misure sono senz'altro condivisibili, dal momento che riguardano la sicurezza e la salute dei lavoratori, dovrebbe tuttavia tenere conto della gravissima emergenza sanitaria che l'Italia sta vivendo, prevedendo, per esempio, disposizioni volte a classificare i casi di infezione da Covid-19 tra gli infortuni sul lavoro.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori.

**La seduta termina alle 12.15.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Atto n. 153.**

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite XI e XII, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro (Atto n. 153); considerato che il nostro ordinamento, all'articolo 242, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, già prevede l'obbligo del medico competente di informare i lavoratori dell'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa; preso atto che la disposizione della direttiva (UE) 2017/2398, che prevede, per il medico o l'autorità responsabile, l'obbligo di segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria al termine dell'esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni per il periodo di tempo ritenuto necessario per la protezione della salute

del lavoratore interessato, risulta essere maggiormente cogente rispetto a quella già in vigore;

condivisa la proposta dello schema di decreto in esame di prevedere la segnalazione da parte del medico competente della necessità, ove ne ricorrano le condizioni, di proseguire la sorveglianza sanitaria per il tempo ritenuto necessario, non solo al termine dell'esposizione, ma anche, se ritenuto opportuno, dopo la fine dell'attività lavorativa, in considerazione dello stato di salute del lavoratore e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche;

rilevato che la soluzione prescelta ricalca la vigente disciplina relativa all'esposizione all'amianto ed è stata approvata dalle parti sociali sentite in occasione di apposite consultazioni,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (Rilievi alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 6

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 22 aprile 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Angelo Tofalo.*

**La seduta comincia alle 17.30.**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

**Atto n. 157.**

(Rilievi alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 15 aprile 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 15 aprile, il relatore ha riassunto l'*iter* del provvedimento e che la Commissione ha convenuto di rinviare l'espressione dei rilievi. Constatata l'assenza del collega Frailis, che comunque è in procinto di arrivare, rinvia brevemente la seduta.

**La seduta sospesa alle 17.35 riprende alle 18.**

Andrea FRAILIS (PD), *relatore*, facendo seguito alle prime riflessioni svolte nella precedente seduta, desidera precisare meglio i termini delle questioni all'esame, in modo da muovere verso una soluzione normativa soddisfacente per tutti gli interessi coinvolti. Rileva, quindi, che lo schema di decreto legislativo contiene una disposizione – l'articolo 242 – secondo cui al Ministero della difesa, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di norme di sicurezza relative alla protezione contro i

pericoli derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti. Da questo punto di vista, il rinvio è all'articolo 185 del medesimo decreto legislativo. In esso è stabilito che la disciplina applicativa sulla sicurezza nucleare e la protezione sanitaria è dettata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010. Secondo tale regolamento, le funzioni di autorizzazione, di vigilanza, di controllo e di verifica connesse alle attività che comportano il rischio da radiazioni sono espletate nell'ambito dell'Amministrazione della difesa. Inoltre, l'articolo 268 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 stabilisce che allo stato maggiore della difesa sono attribuite le competenze in merito all'informazione preventiva in caso di emergenza radiologica.

In buona sostanza e da un lato, l'attuale disciplina rimette la materia all'Amministrazione della difesa. Dall'altro, vi è una direttiva dell'Unione europea (più in particolare la direttiva 2013/59/EURATOM) che l'Italia deve recepire e che fissa alcuni principi. Anzitutto, si stabilisce il principio della giustificazione, in virtù del quale gli Stati membri devono ponderare adeguatamente il rapporto costi/benefici tra l'uso di sostanze che possono comportare rischi radioattivi e la salute umana e offrire una giustificazione della scelta di usarle. Inoltre, gli Stati membri devono adottare una vasta serie di cautele e di limiti all'esposizione.

In secondo luogo, vale la pena sottolineare che il Capo IX della direttiva è dedicato alle competenze delle autorità degli Stati membri. Viene specificato che l'autorità competente allo svolgimento dei compiti previsti dalla direttiva soddisfi il requisito dell'indipendenza (mediante separazione funzionale da ogni altro organismo o organizzazione coinvolto nella promozione o impiego delle pratiche in oggetto) e abbia i poteri giuridici nonché adeguate risorse, umane e finanziarie, per adempiere ai medesimi compiti. A questo riguardo, l'articolo 9 dello schema di decreto legislativo assegna all'ISIN funzioni ispettive (pur se forse la Commissione

Affari sociali si incaricherà di chiarire all'interno di tale disposizione come si coordinino i commi 2 e 4, da un lato, e il comma 3, dall'altro). Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a rendere accessibili agli esercenti, ai lavoratori, agli individui della popolazione, nonché alle persone soggette a esposizioni mediche, le informazioni relative alla giustificazione delle pratiche e alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione. Ulteriori prescrizioni sono previste riguardo al controllo delle sorgenti radioattive sigillate, non sigillate o orfane e sono stabilite disposizioni specifiche in merito alla notifica di eventi significativi e alla gestione delle emergenze e delle summenzionate esposizioni esistenti.

Osserva che la necessità che sulla salute dei militari vigili in modo efficace un'autorità terza – peraltro – non si evince solo dalla direttiva, ma anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Cita al proposito le sentenze *Placi c. Italia* del 2014 e *Saridas c. Turchia* del 2015. Ricorda poi che, con riferimento all'uranio impoverito, la recente sentenza della Corte di cassazione del 4 ottobre 2018, n. 24180 – nel confermare le statuizioni dei gradi di merito – ha accertato la responsabilità del Ministero della difesa e che, con riferimento alle radiazioni, il contenzioso è ancora pendente. Menziona infine, il contenzioso insorto presso l'Autorità giudiziaria di Padova.

L'aspetto dell'esposizione a sostanze pericolose per la salute, del resto, non è estraneo al patrimonio conoscitivo del Parlamento, se è vero com'è vero che sull'uranio impoverito sono state istituite Commissioni d'inchiesta nelle passate legislature. Peraltro, nella relazione conclusiva della Commissione d'inchiesta sull'uranio impoverito della scorsa legislatura vi è un passaggio specifico dedicato ai rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti del personale delle Forze armate.

Per questi motivi, l'attuale formulazione dell'articolo 242 dello schema di decreto legislativo (che, di fatto, lascia il quadro normativo italiano immutato) non

appare sufficientemente allineata alla necessità di tutela della salute dai pericoli radioattivi e di individuazione di un ente terzo per i controlli e – pertanto – non compiutamente aderente agli scopi della direttiva comunitaria. Sarebbe opportuno quindi che, su questi aspetti, sia i colleghi della Commissione si esprimessero sia il Governo offrisse ragguagli su come ritenga possibile superare tali contraddizioni.

Tutto ciò evidenziato, si riserva di avanzare una proposta di parere solo all'esito del dibattito.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 18.20.**



## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie. Atto n. 163 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione*) ..... 10

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi. Atto n. 171 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) . 11

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147 (Rilievi alla X Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) ..... 17

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 158 (Rilievi alla X Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) . 17

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Atto n. 153 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) ..... 22

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (Rilievi alla XII Commissione) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio*) ..... 23

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 30

##### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 22 aprile 2020. — Presidenza  
del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. —

Interviene il sottosegretario di Stato per  
l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.**

**Atto n. 163.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 aprile 2020.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la rappresentante del Governo aveva fornito gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, rileva l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo 30, prevedendo l'invarianza finanziaria e non già la copertura delle disposizioni contenute nel presente schema di decreto, conformemente al contenuto del medesimo articolo 30, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato lo Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie (Atto n. 163),

preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:

il Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso, intenzionali violenti e per gli orfani di crimini domestici presenta risorse pari a 19,5 milioni di euro da destinare agli orfani e a 11 milioni di euro da destinare alle famiglie affidatarie;

le risorse indicate nella relazione tecnica allegata al provvedimento in oggetto si riferiscono, non solo ad esercizi futuri, ma anche ad esercizi pregressi poiché, da un lato, tali risorse sono già confluite nell'ambito del citato Fondo di rotazione e risultano ancora inutilizzate in mancanza del regolamento che ne consenta l'impiego, dall'altro, alcuni benefici, quali le borse di studio, le spese mediche e il sostegno alle famiglie affidatarie, possono riguardare anche periodi precedenti all'entrata in vigore del provvedimento in esame;

le predette risorse appaiono più che sufficienti per coprire gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame e, in ogni caso, in esso sono state previste specifiche disposizioni teleologicamente finalizzate ad assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 30;

in particolare, l'articolo 6, recante requisiti dei beneficiari e criteri di ripartizione delle risorse destinate al diritto allo studio, statuisce che, in caso di risorse finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, sarà garantito ai richiedenti l'accesso al Fondo in misura proporzionalmente ridotta;

l'articolo 7, inoltre, nel disciplinare le modalità di accesso alle borse di studio, prevede che l'assegnazione di queste ultime ed il loro importo siano stabiliti annualmente nell'ambito delle risorse attribuite al Capo II al sostegno al diritto allo studio;

ai fini del rispetto dei limiti di spesa programmati, l'articolo 11 demanda invece all'INPS il compito di effettuare il monitoraggio degli oneri in materia di incentivi all'assunzione, prevedendo che, qualora dal monitoraggio emerga uno scostamento dai limiti summenzionati, l'INPS stesso ne darà notizia al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, il quale, a sua volta, informerà il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, istituito presso il

Ministero dell'interno, fermo restando che, superati i limiti di spesa programmati, il citato Istituto non potrà acquisire ulteriori istanze di accesso al beneficio;

per quanto riguarda le spese mediche ed assistenziali, inoltre, l'articolo 16 prevede che, qualora le risorse disponibili per tale finalità non risultino sufficienti per tutti gli aventi diritto, l'importo dei singoli benefici è ridotto proporzionalmente nella misura occorrente al soddisfacimento di coloro che abbiano prodotto istanza;

infine, in caso di insufficienza delle risorse finanziarie da destinare alle famiglie affidatarie nell'anno di riferimento, l'articolo 22 prevede che l'accesso al Fondo avvenga in quota proporzionale, in modo da consentire di rientrare nel plafond disponibile;

rilevata l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo 30, prevedendo l'invarianza finanziaria e non già la copertura delle disposizioni contenute nel presente schema di decreto, conformemente al contenuto del medesimo articolo 30,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

*all'articolo 30, sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ».*

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento**

**e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.**

**Atto n. 171.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame reca una nuova disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

Fa presente che lo schema è presentato in attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 (recante « Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106 »), che all'articolo 4 rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille, per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti nonché per la pubblicazione degli elenchi annuali, in coerenza con le disposizioni del nuovo codice del Terzo settore.

Segnala che gli articoli 5 e 6 del citato decreto legislativo n. 111 del 2017 rinviano altresì al medesimo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per quel che riguarda la definizione dei criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti, nonché le modalità di riparto del cd. « inoptato », riguardante le

« scelte non espresse », nonché le modalità attuative per la ripartizione delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti, al fine di velocizzare ulteriormente le procedure di erogazione delle risorse, stabilendo che per il riparto non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative, in ciò innovando rispetto alla disciplina vigente.

In via preliminare ricorda, brevemente, che l'istituto del 5 per mille dell'IRPEF è stato introdotto a titolo sperimentale, per l'anno 2006, dai commi da 337 a 340 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005, i quali hanno previsto l'istituzione di un apposito Fondo nel quale far confluire una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare ad una serie di finalità di interesse sociale e di ricerca. L'istituto è stato poi annualmente confermato, da apposite norme di legge, fino all'anno 2014, ed è stato reso definitivo a partire dall'esercizio 2015, con la legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, comma 154, del legge n. 194 del 2014), che ne ha definito il relativo ammontare annuale, da intendersi quale limite massimo di spesa, stanziato per le finalità cui è diretto il cinque per mille.

Segnala che la legge di bilancio per il 2015 ne ha inoltre stabilizzato la disciplina, estendendo a decorrere dal 2015 l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge n. 40 del 2010 (che sebbene introdotte per il riparto del cinque per mille dell'esercizio finanziario 2010 erano state via via estese agli anni successivi con apposite norme di legge) e dal relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di attuazione del 23 aprile 2010. Tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato successivamente modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014, il quale, ai fini di una maggiore trasparenza sull'utilizzo delle somme, ha intro-

dotto numerose disposizioni tese a rafforzare vari aspetti della semplificazione e della rendicontazione.

Ricorda che nel 2017, infine, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 9, comma 1, lettere *c*) e *d*), della legge n. 106 del 2016 (di riforma del Terzo settore) è stato emanato il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, finalizzato al completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille dell'IRPEF in favore degli enti del Terzo Settore e all'introduzione, per gli enti beneficiari, di obblighi di pubblicità e di trasparenza sulle risorse ad essi destinate. Il decreto legislativo n. 111 del 2017, secondo una logica di continuità con la normativa previgente, detta norme per il completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e revisione organica del contributo, e ne disciplina la destinazione in base alle scelte espresse dai contribuenti. Esso ha introdotto numerose disposizioni volte, in particolare, alla razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio; alla semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti; alla definizione di obblighi di pubblicità delle risorse erogate; alla revisione della disciplina sanzionatoria.

Evidenzia che, per quanto concerne l'aspetto delle risorse finanziarie, è prevista una specifica autorizzazione legislativa di spesa, disposta in termini di limite massimo di spesa stanziato per le finalità cui è diretto il cinque per mille.

Fa presente che l'articolo 1, comma 154, della citata legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha stabilito in 500 milioni di euro annui l'importo destinato alla liquidazione della quota del cinque per mille a decorrere dall'anno 2015 (iscritto sul capitolo 3094 dello stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze). Ricorda che la norma dispone, inoltre, che le somme iscritte sul

capitolo, non impegnate alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre), possano essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Da ultimo, ricorda che l'articolo 1, comma 720, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) ha disposto un incremento delle risorse per il cinque per mille IRPEF, nell'importo di 10 milioni di euro per il 2020, di 20 milioni di euro per il 2021 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2022, portando dunque l'autorizzazione di spesa destinata alla liquidazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF, a 510 milioni di euro per l'anno 2020, in 520 milioni di euro per l'anno 2021 e in 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Rammenta, infine, che la legge 4 agosto 2016, n. 163, di riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, ha introdotto il divieto di utilizzo per la copertura finanziaria delle leggi le risorse del cinque per mille dell'IRPEF che risultino effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti, al fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti all'atto del prelievo fiscale.

Venendo al contenuto del provvedimento, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame disciplina le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, semplificando la procedura di accreditamento degli enti beneficiari. Gli adempimenti a carico degli enti interessati sono razionalizzati e armonizzati con le disposizioni del nuovo codice del Terzo settore.

Evidenzia che lo schema definisce le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi annuali e dell'elenco permanente, nonché le modalità di riparto del contributo e di rendicontazione delle somme erogate agli enti beneficiari, finalizzate ad assicurare la pubblicità e la massima trasparenza della destinazione del contributo del cinque per mille.

Segnala che, rispetto alla normativa vigente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 (come

modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016), le novità principali riguardano le seguenti:

tra i soggetti destinatari del 5 per mille sono previsti gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore: gli enti interessati possono dichiarare di voler partecipare al riparto direttamente in sede di iscrizione al Registro;

sono individuate per ciascuna tipologia di enti le amministrazioni competenti a ricevere le istanze di iscrizione (non è più l'Agenzia delle entrate a pubblicare gli elenchi, ma le singole amministrazioni);

nella procedura di iscrizione è eliminato un doppio adempimento (domanda e dichiarazione sostitutiva), prevedendosi un'unica autocertificazione;

sono uniformati i termini per la presentazione della domanda di iscrizione e per la pubblicazione degli elenchi per tutte le tipologie di enti. In tal modo sono agevolati gli adempimenti per quegli enti che possono accedere al contributo in più categorie; inoltre sono armonizzati i termini per la pubblicazione degli elenchi ai fini della dichiarazione precompilata;

ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito *web* l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, con le integrazioni e gli aggiornamenti;

i controlli sul possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al riparto sono effettuati da ciascuna amministrazione, in luogo dell'Agenzia delle entrate;

al fine di evitare l'eccessiva parcelizzazione delle risorse, l'importo minimo erogabile a ciascun beneficiario è innalzato da 12 a 100 euro;

sono confermati gli obblighi di trasparenza e di rendicontazione a carico dei beneficiari dei contributi.

Nel dettaglio, segnala che l'articolo 1 individua le finalità e i soggetti destinatari



della quota del cinque per mille dell'IRPEF, sulla base delle scelte dei contribuenti, per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente.

L'articolo 2 individua le amministrazioni competenti a ricevere le istanze di iscrizione per ciascuna tipologia di enti: il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite l'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, per gli enti del Terzo settore; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli enti della ricerca scientifica; il Ministero della salute per gli enti della ricerca sanitaria; il CONI per le associazioni sportive dilettantistiche; l'Agenzia delle entrate per gli enti del volontariato fino al momento in cui sarà operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore. Per i comuni, non è richiesta alcuna domanda preventiva di accreditamento.

Fa presente che resta confermata la possibilità di accreditarsi in più di una categoria.

Evidenzia che gli articoli da 3 a 7 disciplinano le modalità e i termini di accreditamento per ciascuna tipologia di ente beneficiario, in sostanziale continuità con le regole vigenti delineate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 (come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016), soprattutto per i comuni e per gli enti della ricerca scientifica e della ricerca sanitaria. Le novità più rilevanti interessano gli enti del Terzo Settore e le associazioni sportive dilettantistiche.

Segnala che per tutte le tipologie di enti sono uniformati i termini per la presentazione della domanda di iscrizione e per la pubblicazione degli elenchi, ciò anche al fine di agevolare l'effettuazione degli adempimenti per quegli enti che, in possesso dei requisiti prescritti, possono accedere al contributo in più categorie.

Evidenzia che per semplificare le procedure di iscrizione al beneficio, è eliminato il doppio adempimento a carico degli enti beneficiari relativo alla presentazione

della domanda di iscrizione e della successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo una autocertificazione relativa al possesso dei requisiti contestuale alla domanda di iscrizione.

In particolare, per gli enti del Terzo Settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'articolo 3 introduce un'importante semplificazione nella procedura di iscrizione al contributo del cinque per mille, prevedendo che gli enti interessati possono dichiarare la loro volontà di accreditarsi ai fini dell'accesso al contributo del cinque per mille direttamente in sede di iscrizione nel predetto Registro, in via telematica. L'ente interessato può accreditarsi anche in un momento successivo all'iscrizione nel Registro, entro la scadenza del 10 aprile per accedere al contributo dall'esercizio in corso.

Fa presente che anche per gli enti del volontariato – che in attesa dell'entrata a regime del registro degli enti del terzo Settore continuano ad essere i destinatari del contributo del cinque per mille IRPEF – è previsto un alleggerimento della procedura. L'articolo 7 prevede la presentazione di una istanza, in via telematica, di accreditamento all'Agenzia delle entrate entro i suddetti termini, contenente una autocertificazione, resa dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa alla sussistenza dei requisiti, che può essere inviata direttamente dai soggetti abilitati ai servizi telematici, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica. In tal caso, gli intermediari hanno l'obbligo di conservazione.

Segnala che l'articolo 8 definisce le modalità di formazione, gestione e pubblicazione dell'elenco permanente degli enti accreditati. In particolare, è confermata la previsione contenuta nell'articolo 6-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, in base alla quale l'accreditamento al riparto del cinque per mille regolarmente eseguito esplica effetti, fermi restando i requisiti prescritti, anche per gli anni successivi.

Spetta a ciascuna amministrazione competente pubblicare l'elenco permanente degli enti che risultano regolarmente accreditati nei precedenti esercizi, aggiornato annualmente con le variazioni intervenute. Spettano inoltre alle Amministrazioni i controlli circa il possesso dei requisiti da parte dei soggetti accreditati ai fini dell'ammissione al riparto delle somme del cinque per mille, disponendo, in caso di perdita dei requisiti, l'esclusione dal riparto e la cancellazione dall'elenco permanente.

Fa presente che, in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell'ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette all'amministrazione competente la richiesta di cancellazione dall'elenco permanente.

Evidenzia che l'articolo 9 stabilisce che ciascuna amministrazione competente effettua i necessari controlli e pubblica entro il 31 dicembre sul proprio sito l'elenco degli enti ammessi e quello degli enti esclusi. Gli elenchi sono quindi trasmessi all'Agenzia delle entrate che li pubblica, entro sette mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, con l'indicazione delle scelte attribuite e dei corrispondenti importi.

Segnala che l'articolo 10 indica i modelli che possono essere utilizzati per eseguire la scelta di destinazione del cinque per mille. In sede di dichiarazione il contribuente può effettuare una sola scelta di destinazione e può indicare il codice fiscale dello specifico ente al quale intende destinare la propria quota del cinque per mille. Nel caso in cui il contribuente apponga la firma in un riquadro, indicando il codice fiscale di un soggetto che appartiene ad un'altra categoria, prevale l'indicazione del codice fiscale.

Evidenzia che l'articolo 11 introduce disposizioni in tema di riparto ed erogazione del contributo. In particolare, al fine di evitare l'eccessiva parcellizzazione delle risorse, si innalza l'importo minimo erogabile a ciascun beneficiario a 100 euro, mentre ai fini della ripartizione delle

somme relative alle scelte effettuate senza indicazione del codice fiscale dell'ente beneficiario o con l'indicazione di un codice fiscale errato, viene prevista la ripartizione delle somme corrispondenti in misura proporzionale, nell'ambito della stessa categoria, al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale.

L'articolo 12 prevede che a decorrere dal 2019 per la ripartizione del contributo non si tiene conto delle dichiarazioni integrative, al fine di accelerare le procedure di erogazione delle somme spettanti.

L'articolo 13 disciplina le modalità di erogazione del contributo in maniera corrispondente a quanto attualmente previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010.

L'articolo 14 prevede che entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento, al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.

L'articolo 15 disciplina gli obblighi di trasparenza in capo alle amministrazioni erogatrici. Come previsto dalla normativa vigente (articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010), le amministrazioni erogatrici devono pubblicare sul proprio sito *web*, entro novanta giorni dall'erogazione del contributo, gli elenchi dei soggetti beneficiari, la data di erogazione e il relativo importo, nonché il *link* al rendiconto pubblicato sul sito del beneficiario. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione a carico dell'amministrazione erogatrice, si applicano le sanzioni previste in materia di responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

Segnala che l'articolo 16 prevede, invece, gli obblighi di trasparenza in capo agli enti beneficiari. Analogamente a quanto previsto dalla normativa vigente

(articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010), gli enti beneficiari devono predisporre un rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite. A tal fine gli stessi devono utilizzare un modulo disponibile sul sito istituzionale di ogni rispettiva amministrazione competente; la norma individua inoltre i contenuti minimi del rendiconto.

Fa presente che i rendiconti e le relazioni devono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la loro compilazione, all'amministrazione competente la quale potrà operare, anche a campione, controlli amministrativo-contabili delle rendicontazioni anche presso le sedi degli enti beneficiari, potendo richiedere l'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa. Gli enti che percepiscono contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva esplicita richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno in ogni caso essere redatti e conservati per 10 anni.

Segnala che i beneficiari non possono utilizzare le somme percepite per coprire le spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille.

Evidenzia, altresì, che beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice. Anche in questo caso è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al venticinque per cento dell'importo percepito, in caso di violazione dell'obbligo di pubblicazione.

Fa presente che l'articolo 17 disciplina le modalità ed i termini per l'eventuale recupero delle somme erogate.

Infine, segnala che l'articolo 18 dispone l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016, in quanto la disci-

plina normativa da essi recata viene sostituita da quella del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con quanto illustrato dal relatore.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, nell'auspicare una celere approvazione della proposta di parere al provvedimento in esame anche per consentire una rapida liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi (Atto n. 171),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 22 aprile 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 15.15.**



**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.**

**Atto n. 147.**

(Rilievi alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 marzo 2020.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel replicare alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta precedente, segnala che le nuove competenze assegnate dal provvedimento in esame ad ARERA saranno svolte da quest'ultima ad invarianza di oneri per la finanza pubblica e, dunque, senza il ricorso ad alcun incremento della contribuzione da parte dei soggetti regolati.

Fa presente che le attività in questione rientrano comunque nell'ambito delle ordinarie competenze di ARERA e riguarderanno – in prospettiva – solo un limitatissimo numero di nuove iniziative, considerato che non è prevista in Italia, né a breve né a medio termine, la realizzazione di nuovi metanodotti da parte di Paesi terzi.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Atto n. 147);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le nuove competenze assegnate dal provvedimento in esame ad ARERA saranno svolte da quest'ultima ad invarianza di oneri per la finanza pubblica e, dunque, senza il ricorso ad alcun incremento della contribuzione da parte dei soggetti regolati;

le attività in questione rientrano comunque nell'ambito delle ordinarie competenze di ARERA e riguarderanno – in prospettiva – solo un limitatissimo numero di nuove iniziative, considerato che non è prevista in Italia, né a breve né a medio termine, la realizzazione di nuovi metanodotti da parte di Paesi terzi,

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.**

**Atto n. 158.**

(Rilievi alla X Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 marzo 2020.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel replicare alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, evidenzia che l'obbligo di integrare le infrastrutture di ricarica negli edifici, anche nel caso di edifici pubblici, riguarda

esclusivamente gli edifici di nuova costruzione e le ristrutturazioni importanti degli edifici che coinvolgano anche le infrastrutture elettriche o i parcheggi.

Segnala, inoltre, che, poiché l'obbligo di provvedere, in caso di ristrutturazioni importanti, non sussiste qualora il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7 per cento del costo totale della ristrutturazione, ciò garantisce che, nel caso di pubbliche amministrazioni, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici sia rispettata.

Conferma che l'applicazione dei requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la nuova disciplina non introduce variazioni rispetto a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005.

Per quanto riguarda criteri, condizioni e modalità per l'esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, segnala che l'articolo 2, comma 1, lettera c), prevede l'obbligo di ispezione periodica degli impianti per il riscaldamento e il condizionamento d'aria degli edifici per quelli con potenza nominale minima utile maggiore di 70 kW.

Fa presente che, poiché a legislazione vigente è previsto che siano eseguite ispezioni periodiche sugli impianti con potenza termica nominale superiore a 10 kW, la nuova disciplina consentirà di assicurare una semplificazione dell'attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia per i quali sarà sufficiente l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile.

Evidenzia che, in questo modo, sarà possibile, da un lato, concentrare i controlli più approfonditi, e le ispezioni *in situ*, sugli impianti di maggiore taglia, dall'altro, ridurre i costi a carico degli

utenti finali, ivi inclusa la pubblica amministrazione, rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente.

Fa presente che il compito di informare e sensibilizzare gli utenti finali allo scopo di promuovere l'efficienza energetica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), già rientra nelle attività istituzionali dell'E-NEA e sarà pertanto svolto da quest'ultimo avvalendosi delle risorse ordinariamente disponibili, fermo restando che il Programma di informazione e formazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014, sarà comunque aggiornato e rifinanziato nell'ambito del recepimento ad oggi in corso della direttiva 2028/2002/UE sull'efficienza energetica, anche con riferimento all'attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti finali, soprattutto nel campo della prestazione energetica degli edifici.

Sottolinea che l'ipotesi di un incremento dei canoni di locazione degli edifici per la PA per effetto degli investimenti necessari alla decarbonizzazione degli edifici al 2050, prevista dalla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale di cui all'articolo 5, appare alquanto remota, fermo restando che, in ogni caso, l'eventuale necessità di ristorare i costi di riqualificazione energetica con incrementi del canone, verrebbe bilanciata dai minori costi per la bolletta energetica.

Ricorda che il documento che racchiude la citata Strategia, attualmente in avanzato stadio di predisposizione, è di carattere programmatico e non prevede nuovi impegni a carico del bilancio dello Stato, giacché le misure da porre in essere per il conseguimento dei *target* di sostenibilità derivano da provvedimenti già vigenti.

In particolare, segnala che il predetto documento, al fine di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione, prevedrà dapprima la realizzazione dei *target* 2030, allineandosi in termini di risultati e misure di promozione a quanto già indicato nel Piano integrato per l'energia e il clima, formalmente inviato dall'Italia alla Commissione europea nel dicembre 2019, men-

tre delinearà, per il periodo successivo, fino al 2050 delle misure ipotetiche finalizzate ad incrementare lo sforzo che il Paese potrebbe mettere in campo per il conseguimento del *target*.

Ricorda che la consultazione pubblica sullo schema di Strategia prevista dall'articolo 5, comma 3, sarà effettuata dal Ministero dello sviluppo economico, come già avvenuto in analoghe circostanze, tramite il proprio sito istituzionale, avvalendosi delle risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente.

Segnala che l'installazione di dispositivi autoregolanti che controllano la temperatura nonché di sistemi di automazione e controllo per gli impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 6, anche nel caso della pubblica amministrazione, solo quando tecnicamente ed economicamente fattibile, il che assicura che i costi di installazione siano completamente coperti dai benefici generati dalle economie derivanti dal risparmio energetico.

Conferma che i requisiti del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'attività sismica, di cui all'articolo 6, introdotti nel rispetto di quanto richiesto dalla direttiva 2018/844/UE, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché essi sono già ampiamente applicati in Italia nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni.

Evidenzia che gli oneri derivanti dall'istituzione del Portale di cui all'articolo 8 sono stati quantificati in 1 milione di euro annui, ipotizzando un costo annuo del personale ENEA, pari a circa 0,5 milioni di euro, un costo annuo per le attività di consulenza esterna, caratterizzate da alta specialità nel campo della predisposizione di sistemi informatici, pari a circa 0,3 milioni di euro annui, nonché un costo annuo per l'acquisto, la messa in opera e la gestione dei sistemi *hardware* e per la manutenzione del portale e dei sistemi informatici necessari allo svolgimento delle attività, pari a circa 0,2 milioni di euro.

Segnala che la durata del predetto onere è stata prevista dal 2020 al 2023, giacché la prima fase dell'attività necessaria alla realizzazione del portale richiederà almeno tre anni, stanti le necessità di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte e implementazione degli strumenti di supporto agli utenti e alle pubbliche amministrazioni, fermo restando che alla gestione dello sportello unico provvederà l'ENEA, in qualità di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Fa presente che l'analisi della prestazione energetica globale del sistema tecnico per l'edilizia, di cui all'articolo 9, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché il compito di effettuare tale analisi rientra tra quelli previsti a carico del direttore dei lavori ed è compresa nella relazione prevista ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005.

Segnala che le modifiche introdotte alle funzioni delle regioni e degli enti locali all'articolo 12 sono volte a rendere più organici i compiti di controllo e verifica già previsti a legislazione vigente in capo a tali amministrazioni e, pertanto, non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fa presente che l'ampliamento dell'ambito dei servizi energetici comporterà la necessità di rimodulare e differenziare le attività di verifica e controllo a carico degli enti pubblici, ma non determinerà un ampliamento del loro volume, sicché tali attività potranno pertanto essere svolte dai medesimi enti con le risorse già previste a legislazione vigente.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energe-

tica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (Atto n. 158);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

L'obbligo di integrare le infrastrutture di ricarica negli edifici, anche nel caso di edifici pubblici, riguarda esclusivamente gli edifici di nuova costruzione e le ristrutturazioni importanti degli edifici che coinvolgano anche le infrastrutture elettriche o i parcheggi;

inoltre, poiché l'obbligo di provvedere, in caso di ristrutturazioni importanti, non sussiste qualora il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7 per cento del costo totale della ristrutturazione, ciò garantisce che, nel caso di pubbliche amministrazioni, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici sia rispettata;

L'applicazione dei requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la nuova disciplina non introduce variazioni rispetto a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005;

per quanto riguarda criteri, condizioni e modalità per l'esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, l'articolo 2, comma 1, lettera c), prevede l'obbligo di ispezione periodica degli impianti per il riscaldamento e il condizionamento d'aria degli edifici per quelli con potenza nominale minima utile maggiore di 70 kW;

poiché a legislazione vigente è previsto che siano eseguite ispezioni periodiche sugli impianti con potenza termica nominale superiore a 10 kW, la nuova disciplina consentirà di assicurare una semplificazione dell'attività di ispezione

degli impianti termici di piccola taglia per i quali sarà sufficiente l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile;

in questo modo, sarà possibile, da un lato, concentrare i controlli più approfonditi, e le ispezioni *in situ*, sugli impianti di maggiore taglia, dall'altro, ridurre i costi a carico degli utenti finali, ivi inclusa la pubblica amministrazione, rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente;

il compito di informare e sensibilizzare gli utenti finali allo scopo di promuovere l'efficienza energetica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), già rientra nelle attività istituzionali dell'ENEA e sarà pertanto svolto da quest'ultimo avvalendosi delle risorse ordinariamente disponibili, fermo restando che il Programma di informazione e formazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014, sarà comunque aggiornato e rifinanziato nell'ambito del recepimento ad oggi in corso della direttiva 2028/2002/UE sull'efficienza energetica, anche con riferimento all'attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti finali, soprattutto nel campo della prestazione energetica degli edifici;

l'ipotesi di un incremento dei canoni di locazione degli edifici per la PA per effetto degli investimenti necessari alla decarbonizzazione degli edifici al 2050, prevista dalla Strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare nazionale di cui all'articolo 5, appare alquanto remota, fermo restando che, in ogni caso, l'eventuale necessità di ristorare i costi di riqualificazione energetica con incrementi del canone, verrebbe bilanciata dai minori costi per la bolletta energetica;

il documento che racchiude la citata Strategia, attualmente in avanzato stadio di predisposizione, è di carattere programmatico e non prevede nuovi impegni a carico del bilancio dello Stato, giacché le misure da porre in essere per il conseguimento dei *target* di sostenibilità derivano da provvedimenti già vigenti;

in particolare, il predetto documento, al fine di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione, prevedrà dapprima la realizzazione dei target 2030, allineandosi in termini di risultati e misure di promozione a quanto già indicato nel Piano integrato per l'energia e il clima, formalmente inviato dall'Italia alla Commissione europea nel dicembre 2019, mentre delineerà, per il periodo successivo, fino al 2050 delle misure ipotetiche finalizzate ad incrementare lo sforzo che il Paese potrebbe mettere in campo per il conseguimento del *target*;

la consultazione pubblica sullo schema di Strategia prevista dall'articolo 5, comma 3, sarà effettuata dal Ministero dello sviluppo economico, come già avvenuto in analoghe circostanze, tramite il proprio sito istituzionale, avvalendosi delle risorse ordinariamente disponibili a legislazione vigente;

l'installazione di dispositivi autoregolanti che controllano la temperatura nonché di sistemi di automazione e controllo per gli impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-*ter*), anche nel caso della pubblica amministrazione, solo quando tecnicamente ed economicamente fattibile, il che assicura che i costi di installazione siano completamente coperti dai benefici generati dalle economie derivanti dal risparmio energetico;

i requisiti del benessere termigrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'attività sismica, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-*quinqüies*), introdotti nel rispetto di quanto richiesto dalla direttiva 2018/844/UE, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché essi sono già ampiamente applicati in Italia nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni;

gli oneri derivanti dall'istituzione del Portale di cui all'articolo 8 sono stati

quantificati in 1 milione di euro annui, ipotizzando un costo annuo del personale ENEA, pari a circa 0,5 milioni di euro, un costo annuo per le attività di consulenza esterna, caratterizzate da alta specialità nel campo della predisposizione di sistemi informatici, pari a circa 0,3 milioni di euro annui, nonché un costo annuo per l'acquisto, la messa in opera e la gestione dei sistemi *hardware* e per la manutenzione del portale e dei sistemi informatici necessari allo svolgimento delle attività, pari a circa 0,2 milioni di euro;

la durata del predetto onere è stata prevista dal 2020 al 2023, giacché la prima fase dell'attività necessaria alla realizzazione del portale richiederà almeno tre anni, stanti le necessità di coordinamento tra le amministrazioni coinvolte e implementazione degli strumenti di supporto agli utenti e alle pubbliche amministrazioni, fermo restando che alla gestione dello sportello unico provvederà l'ENEA, in qualità di Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente;

l'analisi della prestazione energetica globale del sistema tecnico per l'edilizia, di cui all'articolo 9, non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché il compito di effettuare tale analisi rientra tra quelli previsti a carico del direttore dei lavori ed è compresa nella relazione prevista ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo n. 192 del 2005;

le modifiche introdotte alle funzioni delle regioni e degli enti locali all'articolo 12 sono volte a rendere più organici i compiti di controllo e verifica già previsti a legislazione vigente in capo a tali amministrazioni e, pertanto, non comporteranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l'ampliamento dell'ambito dei servizi energetici comporterà la necessità di rimodulare e differenziare le attività di verifica e controllo a carico degli enti pubblici, ma non determinerà un ampliamento del loro volume, sicché tali attività



potranno pertanto essere svolte dai medesimi enti con le risorse già previste a legislazione vigente,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro.**

**Atto n. 153.**

(Rilievi alle Commissioni XI e XII).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 marzo 2020.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel replicare alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta precedente, evidenzia che la disposizione di cui all'articolo 1 secondo la quale il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti in costanza di attività lavorativa e che, qualora ne ricorrano i presupposti, segnali la necessità che la stessa prosegua, sempre in costanza di attività lavorativa, anche una volta cessata l'esposizione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tale sorveglianza, in costanza di attività lavorativa, trova copertura negli stanziamenti già previsti a favore dei datori di lavoro pubblici per l'esercizio della sorveglianza medesima.

Fa presente che anche l'ipotesi disciplinata dal medesimo articolo 1 del lavoratore cessato a titolo definitivo dall'attività lavorativa, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, giacché tale disposizione, nel far riferimento non più alla sorveglianza sanitaria, ma più correttamente agli accertamenti sanitari, prevede soltanto che il medico competente, sulla base dello stato di salute del lavoratore e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, fornisca al medesimo indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari. Ciò significa che i predetti accertamenti, di cui verrebbe indicata l'opportunità nelle sole ipotesi in cui lo richieda lo stato di salute del lavoratore, alla luce delle evidenze scientifiche, sono meramente eventuali. Infatti, va considerato, da un lato, che nonostante le indicazioni del medico competente, non sussiste alcun obbligo a carico del lavoratore cessato definitivamente dal servizio di effettuare gli accertamenti e, dall'altro, che in casi non infrequenti il lavoratore si sottopone ad accertamenti presso strutture sanitarie private.

Segnala che il successivo articolo 2, nel prevedere la modifica degli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pur incrementando i livelli di tutela, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché riguarda agenti chimici e processi lavorativi ordinariamente estranei alle attività poste in essere dalle pubbliche amministrazioni.

Giorgio TRIZZINO (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro (Atto n. 153);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la disposizione di cui all'articolo 1 secondo la quale il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti in costanza di attività lavorativa e che, qualora ne ricorrano i presupposti, segnali la necessità che la stessa prosegua, sempre in costanza di attività lavorativa, anche una volta cessata l'esposizione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché tale sorveglianza, in costanza di attività lavorativa, trova copertura negli stanziamenti già previsti a favore dei datori di lavoro pubblici per l'esercizio della sorveglianza medesima;

anche l'ipotesi disciplinata dal medesimo articolo 1 del lavoratore cessato a titolo definitivo dall'attività lavorativa, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, giacché tale disposizione, nel far riferimento non più alla sorveglianza sanitaria, ma più correttamente agli accertamenti sanitari, prevede soltanto che il medico competente, sulla base dello stato di salute del lavoratore e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, fornisca al medesimo indicazioni riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari;

ciò significa che i predetti accertamenti, di cui verrebbe indicata l'opportunità nelle sole ipotesi in cui lo richieda lo stato di salute del lavoratore, alla luce delle evidenze scientifiche, sono meramente eventuali;

infatti, va considerato, da un lato, che nonostante le indicazioni del medico competente, non sussiste alcun obbligo a carico del lavoratore cessato definitivamente dal servizio di effettuare gli accertamenti e, dall'altro, che in casi non infrequenti il lavoratore si sottopone ad accertamenti presso strutture sanitarie private;

il successivo articolo 2, nel prevedere la modifica degli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

pur incrementando i livelli di tutela, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché riguarda agenti chimici e processi lavorativi ordinariamente estranei alle attività poste in essere dalle pubbliche amministrazioni;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

**Atto n. 157.**

(Rilievi alla XII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione all'articolo 20 della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), che reca principi e criteri direttivi specifici (che integrano quelli generali) per l'esercizio della delega per la compiuta attuazione della direttiva Euratom in esame; criteri specifici che prevedono, tra l'altro, l'emanazione di un nuovo testo unico volto al riordino e all'armonizzazione della normativa di settore e non recano previsioni ulteriori rispetto a quelle sopra ricostruite circa i profili finanziari.

Evidenza che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e reca inoltre una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento (articolo 245) ed un'ulteriore clausola, riferita al solo Titolo XVI (che disciplina l'apparato sanzionatorio amministrativo e penale), secondo la quale dall'attuazione delle relative disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato: rinvia in proposito alle relative schede.

In merito ai profili di quantificazione, dato il complesso rilievo tecnico di molte previsioni inserite nel provvedimento e tenuto conto della configurazione quali adempimenti obbligatori di molte attività ivi disciplinate, andrebbero a suo parere preliminarmente chiarite le ragioni per cui – a fronte di una clausola generale di non onerosità – ne sia stata prevista un'altra di carattere specifico riferita al solo Titolo XVI. Più in particolare, sarebbe necessario acquisire una conferma che a tutti i contenuti innovativi – rispetto alla normativa vigente – introdotti dal provvedimento in esame sia possibile dare effettiva attuazione nel quadro delle risorse già disponibili, avendo riguardo anche alle eventuali esigenze di adeguamento tecnico, strumentale e organizzativo che dalle stesse previsioni possono discendere.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, limitando l'analisi agli aspetti che attengono più direttamente alla quantificazione degli effetti finanziari, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli 1-7, recanti campo di applicazione, principi generali di protezione dalle radiazioni ionizzanti, definizioni (Titoli I e II), non formula osservazioni, in ragione del carattere ordinamentale delle norme.

In ordine ai profili di quantificazione degli articoli 8-9, in materia di autorità competenti e funzioni di vigilanza (Titolo III), andrebbe a suo parere acquisita conferma che le attività in questione – che in

base alla relazione tecnica sono già previste a legislazione vigente – possano essere svolte dalle pubbliche amministrazioni competenti ad invarianza di risorse anche alla luce dell'impatto del complesso delle innovazioni introdotte dal provvedimento in esame su criteri e modalità, anche di ordine tecnico, di esercizio delle funzioni medesime.

Con riguardo ai profili di quantificazione degli articoli 10-29, in materia di sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti (Titolo IV), circa l'articolo 16, che istituisce una sezione per il radon nella banca dati radioattività ambientale, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della sua istituzione: andrebbero tuttavia a suo parere acquisiti elementi in merito alle attività di rilevazione e trasmissione dei relativi dati e alla effettiva possibilità di svolgere le stesse in condizioni di invarianza finanziaria. Con riferimento all'articolo 14 (campagne statali e regionali di sensibilizzazione sul radon), per quanto riguarda le campagne statali, osserva che la relazione tecnica fornisce assicurazioni circa le risorse disponibili nel bilancio ISIN per il 2020; tuttavia, trattandosi di un adempimento di carattere permanente, andrebbero forniti analoghi elementi con riguardo alle annualità successive, con particolare riguardo alla congruità e alla certezza delle risorse in questione. Inoltre, per quanto riguarda ISS e INAIL, rileva come la relazione tecnica condizioni la neutralità finanziaria ad uno specifico presupposto, ossia che i relativi dati vengano forniti o resi accessibili ai due enti; pertanto, ritiene che andrebbero acquisite informazioni circa la sussistenza e la permanenza nel tempo del predetto presupposto. In ordine all'articolo 19 (campagne regionali per promuovere la misurazione del radon nelle abitazioni), segnala come la relazione tecnica si limiti ad affermare che si tratta di attività istituzionali e che pertanto le stesse saranno svolte con le risorse già disponibili a legislazione vigente. In proposito, trattandosi di un nuovo adempimento di carattere obbligatorio, risulta a suo parere necessario ac-



quisire dati ed elementi di valutazione circa l'effettiva possibilità, per le regioni, di provvedervi senza fronteggiare nuovi oneri.

Circa i profili di quantificazione degli articoli 30-35, in materia di lavorazioni minerarie (Titolo V), non formula osservazioni stante il carattere ordinamentale delle norme e tenuto conto che le stesse pongono obblighi e divieti in capo a soggetti privati, mentre i compiti e le funzioni dei soggetti pubblici non appaiono sostanzialmente innovativi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente. In proposito reputa comunque opportuna una conferma.

Circa i profili di quantificazione degli articoli 36-45, in materia di regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione (Titolo VI), prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica riguardo alle norme in esame, che hanno come destinatari principalmente soggetti privati e che in larga parte riproducono con aggiornamenti le previsioni del Capo V del decreto legislativo n. 230 del 1995. Con specifico riferimento agli articoli 37, 38, 43 e 44, rileva che la relazione tecnica sottolinea che i relativi adempimenti saranno svolti con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente: giudica utile in proposito acquisire ulteriori elementi a conferma dell'effettiva idoneità delle risorse esistenti a garantire tale neutralità.

Relativamente ai profili di quantificazione degli articoli 46-61, recanti regime autorizzatorio e disposizioni per rifiuti radioattivi (Titolo VII), non formula osservazioni, tenuto conto che, per quanto concerne i compiti delle amministrazioni interessate, gli articoli da 46 a 61 non appaiono presentare contenuti sostanzialmente innovativi rispetto alle corrispondenti norme del decreto legislativo n. 230 del 1995 e quindi non appaiono suscettibili di comportare problemi di sostenibilità sul piano organizzativo e finanziario. In proposito considera comunque utile una conferma.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli 62-75, recanti particolari di-

sposizioni per le sorgenti sigillate ad alta attività e per le sorgenti orfane (Titolo VIII), non formula osservazioni, considerato che gli articoli 63, 65, 66, 68 e 69 pongono obblighi in capo a soggetti privati e disciplinano attività da essi svolte, mentre gli articoli 62, 64, 67, 70, 71, 73, 74 e 75, che hanno ad oggetto anche compiti e funzioni di amministrazioni pubbliche, appaiono riproduttivi della legislazione vigente. Anche in tal caso tuttavia, considerato il rilievo tecnico del complesso delle disposizioni contenute nel provvedimento, andrebbe a suo avviso acquisita conferma che le predette attività possano continuare ad essere svolte ad invarianza di risorse.

In ordine ai profili di quantificazione degli articoli 76-105, in materia di impianti, rileva che gli articoli in esame hanno ad oggetto l'autorizzazione e la gestione degli impianti nucleari e dettano disposizioni volte al rispetto della sicurezza degli stessi e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, evidenziando altresì come tali disposizioni, a carattere prevalentemente ordinamentale, riprendano con modifiche – che non sembrano rilevanti sotto il profilo finanziario – gli articoli da 36 a 58-*quinquies* del decreto legislativo n. 230 del 1995. Rappresenta, in merito alla sostituzione dei riferimenti all'ANPA (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, successivamente diventata Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici – APAT) e all'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) con i riferimenti all'ISPettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), che la relazione tecnica chiarisce che il trasferimento delle competenze da ANPA/ISPRA ad ISIN è stato già previsto e disciplinato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 45 del 2014, compreso il trasferimento presso il medesimo ente del personale del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale di ISPRA. In merito alle disposizioni in esame non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

Con riguardo ai profili di quantificazione degli articoli 106-146, in materia di esposizione dei lavoratori, rileva che le disposizioni in esame sono volte a tutelare i lavoratori – inclusi quelli addetti ad attività esercitate dallo Stato, dagli enti pubblici, territoriali e non territoriali, dagli organi del SSN, dagli istituti di istruzione, dalle università e dai laboratori di ricerca – dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Osserva che la relazione tecnica afferma preliminarmente che le comuni attività della pubblica amministrazione non comportano rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti e, pertanto, tali obblighi non riguardano la generalità dei datori di lavoro pubblici, ma solo attività specifiche del settore sanitario, affermando al contempo che i rischi in esame sono però già oggetto di valutazione nelle strutture sanitarie pubbliche e, inserendosi nel consolidato e più ampio sistema di gestione della sicurezza del servizio sanitario nazionale, non comportano variazioni apprezzabili degli oneri economici rispetto al quadro attuale. In proposito, considerato che gli adempimenti in materia hanno carattere obbligatorio e inderogabile, al fine di suffragare pienamente la previsione di invarianza (articolo 245), ritiene che andrebbero acquisiti ulteriori elementi riguardo all'ordine di grandezza degli oneri in questione e all'effettiva possibilità che gli stessi possano trovare capienza nell'ambito delle risorse già utilizzate per il sistema di sicurezza del servizio sanitario nazionale. Detti elementi dovrebbero essere altresì idonei ad escludere l'insorgenza di oneri per strutture pubbliche, anche in ottica prospettica. Con riferimento alle problematiche rivenienti dalle singole disposizioni, osserva altresì che le modifiche di cui all'articolo 107 ampliano la definizione di « lavoratori », non più circoscritta ai lavoratori subordinati o quelli ad essi equiparati; al contempo, l'articolo 146 prevede nuovi limiti per la dose equivalente al cristallino, molto più restrittivi di quelli in vigore. Segnala che da tali modifiche potrebbero discendere nuovi oneri per la finanza pubblica atteso

che in capo a soggetti pubblici (con particolare riferimento agli organi del servizio sanitario nazionale e a quelli della protezione civile) potrebbe verificarsi la necessità di adeguare in termini quantitativi e qualitativi la strumentazione di protezione, nonché la fruizione di periodi di riposo e di indennità specifiche. Rileva inoltre che la previsione di limiti più stringenti appare suscettibile di determinare la necessità di adeguare la dotazione di protezione e i protocolli anche con riferimento alle esposizioni accidentali o di emergenza, di cui all'articolo 124. Sul punto, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, reputa necessario acquisire dati ed elementi di valutazione al fine di confermare l'invarianza degli oneri assunta dalla relazione tecnica. Per quanto attiene all'istituzione, presso il Ministero del lavoro, dell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti, di cui all'articolo 126, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'assenza di oneri dal momento che detto Archivio sarà creato come sezione dell'Archivio nazionale relativo ai casi di superamento del livello di riferimento. Peraltro, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che gli adeguamenti al software e gli adempimenti connessi al nuovo archivio saranno sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò anche in considerazione che nell'ambito di tale Archivio andrà prevista un'apposita sezione in cui registrare i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, ai sensi dell'articolo 109 del provvedimento in esame. Riguardo ai compiti aggiuntivi che la relazione tecnica assume possano essere svolti dalle amministrazioni competenti (in particolare l'ISIN e il Ministero del lavoro) sulla base delle risorse esistenti, andrebbero a suo parere acquisiti dati ed elementi di valutazione a conferma di tale ipotesi. Segnala che l'articolo 136 prevede, tra l'altro, che la visita medica straordinaria sia eseguita su richiesta del lavoratore qualora la motivazione della richiesta

stessa sia ritenuta dal medico autorizzato correlabile ai rischi professionali, innovando rispetto a quanto previsto a legislazione vigente dall'articolo 85 del decreto legislativo n. 230 del 1995. In proposito, giudica utile acquisire conferma che i soggetti pubblici interessati (con particolare riferimento agli organi del servizio sanitario nazionale) possano effettivamente fare fronte a questa fattispecie nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Circa i profili di quantificazione degli articoli 147-155, in materia di esposizione della popolazione, rileva che le disposizioni in esame sono volte a innovare la normativa vigente, ampliandone la portata applicativa e introducendo alcune novità per finalità di rafforzamento della tutela della salute della popolazione. Con riferimento all'articolo 148, evidenzia che le disposizioni impongono a chi svolge attività comportanti l'utilizzo di radiazioni ionizzanti l'attuazione di misure che impediscano l'esposizione della popolazione al rischio di ricevere o impegnare dosi superiori ai limiti. A tal riguardo, osserva che la relazione tecnica afferma che le misure non determinano un impatto sulla finanza pubblica in quanto a carico degli esercenti che svolgono una pratica comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti. In proposito, reputa necessario acquisire conferma che eventuali soggetti pubblici esercenti (con riferimento ad esempio agli organi del servizio sanitario nazionale e a quelli della protezione civile) possano effettivamente far fronte alle misure nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche alla luce delle modifiche recate dal precedente articolo 146, relativamente ai limiti di dose e di esposizione. Evidenzia come, peraltro, considerazioni di analogo tenore appaiano riferibili all'articolo 149, che prevede l'obbligo in capo all'esercente, ovvero al vettore autorizzato, di adottare le misure idonee ad evitare l'aggravamento del rischio qualora si verifici una contaminazione radioattiva non prevista. Rileva, in proposito, che il comma 4 dispone che l'esercente adotti un

sistema per l'analisi e la registrazione di eventi significativi che hanno comportato o possono comportare esposizioni accidentali o involontarie degli individui della popolazione; disposizione che appare innovativa rispetto alla normativa in vigore, di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 230 del 1995. Analoghe considerazioni possono altresì essere svolte, a suo parere, con riguardo all'articolo 151, in cui si prevede che gli esercenti si facciano carico del controllo della contaminazione radioattiva nel sottosuolo delle installazioni e dell'accesso degli individui della popolazione nell'area delle suddette installazioni. Anche per tali fattispecie ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione riguardo ai possibili effetti onerosi per soggetti pubblici esercenti; ciò anche alla luce delle modifiche recate dal precedente articolo 146, relativamente ai limiti di dose e di esposizione. Osserva, infine, che l'articolo 153 dispone, con riferimento agli individui contaminati o portatori di radioattività già ricoverati presso strutture sanitarie o da esse presi in carico, che la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione debba essere garantita dalla struttura medesima. Sottolinea che, qualora gli individui contaminati non siano invece ricoverati o comunque in carico presso strutture sanitarie, la norma prevede che chiunque ne accerti la contaminazione ne dia comunicazione alla ASL, che provvede alla presa in carico e, nel caso in cui non sia necessario il ricovero, fornisca le istruzioni e norme di comportamento. In proposito, reputa necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che tali compiti possano effettivamente essere svolti dai soggetti pubblici interessati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, come affermato dalla relazione tecnica.

Circa i profili di quantificazione degli articoli 156-171, in materia di esposizioni mediche, pur prendendo atto del fatto che la relazione tecnica afferma che le norme in esame non sono suscettibili di determinare oneri — in quanto o confermate della legislazione vigente o attuabili a

risorse invariate – rileva che alcune disposizioni sembrano avere un impatto quanto meno di carattere organizzativo. In particolare, con riferimento all'articolo 156 – che al comma 2, lettera *e*), prevede che i principi generali della radioprotezione delle persone esposte si applichino nell'ambito di procedure a scopo non medico condotte con attrezzature medico-radiologiche – andrebbe a suo parere chiarito se la nuova formulazione adottata possa implicare un ampliamento dell'ambito applicativo delle norme (come parrebbe dedursi dall'elencazione delle pratiche di cui all'articolo 169) tale da comportare la necessità di ammodernamenti tecnologici, anche solo per alcune strutture pubbliche. Con riferimento all'articolo 159, rileva che il comma 7 innova rispetto alla legislazione vigente (articolo 6 del decreto legislativo n. 187 del 2000), prevedendo che nelle attività sanitarie con esposizioni a radiazioni ionizzanti sia « coinvolto » (invece che « disponibile ») uno specialista in fisica medica e che allo stesso siano fornite le risorse necessarie allo svolgimento dell'attività e, infine, prescrivendo diversi livelli di « coinvolgimento » applicabili a varie procedure. Osserva che la relazione tecnica afferma che le nuove previsioni sono specificazioni che non modificano o estendono la funzione fondamentale dello specialista in fisica medica. Tuttavia, riguardo alle nuove attribuzioni previste dal comma 7, andrebbero a suo avviso acquisiti elementi informativi circa il maggior coinvolgimento dello specialista in fisica medica e circa i potenziali correlati impatti finanziari o organizzativi per il servizio sanitario nazionale. Quanto all'articolo 162, che tratta della formazione, pur rilevando che l'inserimento di attività didattiche in materia di radioprotezione del paziente nell'ambito dei corsi universitari è già previsto a legislazione vigente, osserva che l'introduzione di un termine di adempimento appare suscettibile di dar luogo a nuovi o maggiori oneri relativamente alle università che non hanno ancora provveduto oppure, comunque, di determinare l'anticipazione temporale di spese previste per

esercizi successivi. Parimenti, l'esplicita previsione della necessità di prevedere una quantità minima di crediti formativi in materia di radioprotezione nell'ambito di determinati corsi di laurea potrebbe a suo parere implicare la riorganizzazione dei corsi di formazione nel loro complesso, con possibili ricadute di carattere finanziario. Su entrambi i profili giudica necessario acquisire l'avviso del Governo. Per quanto concerne le norme che trattano dei requisiti delle attrezzature, della formazione degli operatori, dell'emanazione di linee guida (si vedano ad esempio gli articoli 163 sulle attrezzature medico-radiologiche e 165 sulle pratiche speciali), andrebbe a suo parere chiarito se tali elementi di novità si sostanzino nel mero recepimento in un testo normativo delle migliori pratiche mediche già di fatto operative e se dunque gli eventuali oneri connessi a tali elementi innovativi siano inclusi negli stanziamenti di bilancio previsti per la gestione e ammodernamento periodico e continuo delle attrezzature esistenti, inclusivo della formazione del personale ad esse preposto. In caso contrario, infatti, le disposizioni appaiono a suo avviso suscettibili di determinare maggiori oneri senza che siano indicate le risorse con cui farvi fronte.

In relazione ai profili di quantificazione degli articoli da 172 a 190, in materia di piani di emergenza, con riferimento all'articolo 175 – che prevede che il Prefetto si avvalga di un apposito comitato per la pianificazione dell'emergenza radiologica e nucleare – rileva che a normativa vigente è già previsto un organismo con funzioni simili, ma non identiche. Osserva che la normativa vigente specifica anche che il Comando provinciale dei Vigili del fuoco deve esplicare i compiti di segreteria ed attuare il coordinamento dei lavori del comitato, disposizione che non appare riprodotta nel testo in esame. Tanto premesso, ritiene necessario che sia chiarito con quali risorse sarà garantito l'esercizio delle attività non previste a normativa vigente ed il supporto tecnico-amministrativo all'attività del comitato. Analogamente, rileva che

l'articolo 182 prevede l'istituzione di un Comitato, non previsto a legislazione vigente, di cui deve avvalersi la Presidenza del Consiglio per la redazione del Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche, limitandosi a specificare che ai suoi componenti non spetta alcun emolumento né rimborsi spese. Tanto premesso giudica necessario che sia chiarito attraverso l'impiego di quali risorse sarà garantito il funzionamento del comitato. Con riferimento all'articolo 184, osserva che esso prevede che il Centro di elaborazione e valutazione dati sia costituito da un membro con funzioni di coordinamento e altri dodici membri di cui sei effettivi e sei supplenti. Evidenzia che la normativa vigente prevede che il Centro sia costituito da soli dieci membri, di cui cinque effettivi. Tanto premesso – pur prendendo atto che la relazione tecnica afferma che l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare provvede al funzionamento del Centro nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente – rileva che la relazione medesima non fornisce elementi circa l'eventuale maggior onere da fronteggiare. Sul punto reputa utile un chiarimento.

Circa i profili di quantificazione degli articoli 191-197, in materia di informazione della popolazione, con riferimento all'articolo 197, rileva che lo stesso conferma la normativa vigente per quanto riguarda l'istituzione del comitato, ma la innova per quanto concerne la costituzione di una commissione di esperti di cui si avvale il citato comitato. Ritiene pertanto opportuno che il Governo chiarisca con quali risorse sarà garantito il funzionamento di tale commissione.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli 198-204, in materia di particolari situazioni di esposizione esistenti, rileva preliminarmente che le norme disciplinano fattispecie di carattere residuale o eventuale. Non formula osservazioni sulle norme di carattere programmatico e definitorio (articoli 198, 199 e 203) o comunque riprodotte della legislazione vigente (articolo 204). Rileva che gli arti-

coli 200, 201 e 202, innovativi rispetto alla legislazione vigente, prevedono una campagna di individuazione di particolari fonti di radioattività, ad opera delle regioni, nonché l'individuazione di apposite strategie di gestione e il coordinamento delle misure protettive, ad opera del Prefetto che si avvale di una commissione, per i cui membri sono esclusi emolumenti e rimborsi. A suo avviso, andrebbero dunque forniti elementi idonei a consentire una quantificazione degli oneri derivanti dai predetti adempimenti oppure a suffragare la neutralità delle disposizioni.

In ordine ai profili di quantificazione degli articoli 205-231, in materia di apparato sanzionatorio, non ha osservazioni da formulare con riferimento alla destinazione a finalità di spesa degli introiti delle sanzioni amministrative riferite a comportamenti non sanzionati a legislazione vigente, trattandosi, infatti, dell'utilizzo di somme che non sarebbero, in assenza delle norme in esame, entrate nella disponibilità dell'erario. Rileva che diverso è il caso dei comportamenti già sanzionati penalmente e depenalizzati dal testo in esame. Segnala che, con riferimento a tali comportamenti, la legislazione vigente prevede il pagamento di un'ammenda il cui importo non viene destinato a finalità di spesa; la legislazione proposta prevede invece il pagamento di una sanzione amministrativa da destinare al finanziamento di attività dirette alla protezione dell'ambiente. Evidenzia che, con riferimento a tali fattispecie, la relazione tecnica esclude tuttavia effetti finanziari negativi: circa l'effettiva neutralità della riassegnazione a spesa sarebbe dunque a suo avviso necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione. Inoltre, sempre per quanto riguarda la riassegnazione a spesa dei proventi da sanzioni, sarebbe a suo parere opportuno acquisire un chiarimento circa l'effettiva possibilità di sostenere e programmare impegni di spesa, potenzialmente anche di carattere pluriennale o caratterizzate da elementi di rigidità, a valere su risorse eventuali, e cioè incerte nel se, nel quanto e nel quando: ritiene tali chiarimenti opportuni tenuto conto che la



riassegnazione a spesa – e con specifica finalizzazione – riveste carattere obbligatorio, non facoltativo, e che la stessa dovrebbe avere luogo nel medesimo esercizio di riscossione del provento.

Con riguardo ai profili di quantificazione degli articoli 232-245, recanti disposizioni transitorie e finali, prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica. Peraltro, con particolare riguardo al termine (180 giorni dalla entrata in vigore delle norme in esame) fissato per l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare al fine di rendere operativo il sistema di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti (articolo 241) e all'applicazione al Ministero della difesa delle disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 (codice dell'ordinamento militare) in materia di norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti (articolo 242), ritiene che andrebbero acquisiti elementi a conferma della effettiva neutralità delle disposizioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, reputa necessario riformulare il

comma 1 dell'articolo 245, recante la clausola di invarianza finanziaria, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non « devono derivare » – anziché « non derivano », come attualmente stabilito nel testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	31
AUDIZIONI INFORMALI:	
Seguito dell'audizione informale, in videoconferenza, del Ministro dell'università e della ricerca, Gaetano Manfredi, sulle iniziative di competenza del dicastero per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso .....	31
AUDIZIONI INFORMALI:	
Seguito dell'audizione informale, in videoconferenza, del Ministro per i beni e le attività culturali per il turismo, Dario Franceschini, sulle iniziative di competenza del dicastero per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso nel settore dei beni e delle attività culturali .....	31

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 22 aprile 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.15 alle 17.45.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 22 aprile 2020.*

Seguito dell'audizione informale, in videoconferenza, del Ministro dell'università e della ricerca, Gaetano

Manfredi, sulle iniziative di competenza del dicastero per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.

L'audizione informale è stata svolta dalle 18 alle 18.35.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 22 aprile 2020.*

Seguito dell'audizione informale, in videoconferenza, del Ministro per i beni e le attività culturali per il turismo, Dario Franceschini, sulle iniziative di competenza del dicastero per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso nel settore dei beni e delle attività culturali.

L'audizione informale è stata svolta dalle 19 alle 19.20.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	32
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	38

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 22 aprile 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.*

##### La seduta comincia alle 12.20.

**DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.**

**C. 2461 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, com-

mercio e turismo), del disegno di legge C. 2461 Governo, di conversione del decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Avverte che la Commissione esprimerà il parere di competenza sul testo originario del decreto-legge nella seduta odierna.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Cominardi, a svolgere la relazione introduttiva.

Claudio COMINARDI (M5S), *relatore*, premesso che si soffermerà sulle disposizioni rientranti nell'ambito di competenza della Commissione o ad esso connesse, ricorda che il decreto-legge consta di quarantaquattro articoli, suddivisi in sei Capi, il primo dei quali reca, agli articoli 1, 2 e 3, misure per facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese, nella fase di crisi causata dall'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19. Segnala, in particolare, che tra le piccole e medie imprese che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1,



possono beneficiare della garanzia della SACE S.p.A., sono compresi anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che devono aver esaurito il *plafond* massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI. Tra le condizioni per il rilascio della garanzia da parte di SACE S.p.A., segnala, in particolare, al comma 2, l'impegno da parte dell'impresa che beneficia della garanzia a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali (lettera *l*) e la destinazione del finanziamento coperto dalla garanzia a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia (lettera *n*). Segnala, inoltre, che, tra le caratteristiche dell'impresa valutate ai fini dell'accesso al beneficio, vi è anche l'impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro (comma 7, lettera *d*).

L'articolo 2 modifica la disciplina che regola l'operato della SACE S.p.A., i cui compiti sono estesi e potenziati. Tra le disposizioni introdotte, segnala, al comma 1, lettera *b*), capoverso 9-*sexies*, l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, per il cui funzionamento si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali iscritte in bilancio a legislazione vigente. Infine, anche l'articolo 3 disciplina il ruolo della SACE S.p.A.

Passando al Capo II, che reca misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19, segnala che l'articolo 12 chiarisce che le ditte individuali e gli artigiani, considerati quali lavoratori autonomi, rientrano tra i beneficiari della disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui « prima casa » (cosiddetto « Fondo Gasparrini »), secondo le modalità agevolate previste dall'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, in corso di conversione.

L'articolo 13 introduce il potenziamento e l'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordina-

ria. Tra le misure introdotte, segnala, al comma 1, lettera *m*), l'accesso gratuito e automatico al Fondo, la cui copertura è del 100 per cento sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

Al Capo IV, che introduce misure fiscali e contabili, segnala che l'articolo 18 dispone, con riferimento agli esercenti attività di impresa, arte e professione, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nonché ai soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività dopo il 31 marzo 2020, la sospensione dei termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio 2020. Tali soggetti beneficiano, inoltre, della sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. La norma, infine, prevede la collaborazione tra l'Agenzia delle entrate, l'INPS, l'INAIL e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto dei requisiti necessari per l'applicazione della sospensione.

L'articolo 19 proroga i termini della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni contenute nel decreto-legge cosiddetto « Cura Italia »; l'articolo 20 introduce disposizioni in materia di calcolo degli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP, da versare nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; l'articolo 21 consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dal decreto « Cura Italia », se eseguiti entro il 16 aprile 2020; l'articolo 22 proroga il termine per la consegna agli interessati delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

e ai redditi di lavoro autonomo; l'articolo 23 proroga la validità dei certificati in materia di appalti emessi dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020; l'articolo 24 introduce disposizioni in materia di imposta di registro.

Segnala che l'articolo 25 prevede la possibilità per i CAF e per i professionisti abilitati di prestare l'attività di assistenza fiscale ai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati in via telematica. La medesima modalità è adottabile anche per la presentazione di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS.

Osserva che l'articolo 30 estende il credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, in corso di conversione, anche alle spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Rileva che l'articolo 31 dispone l'incremento delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli destinate al salario accessorio del personale della medesima Agenzia per compensare i maggiori sforzi derivanti dall'incremento delle attività connesse all'emergenza sanitaria. Inoltre, la norma dispone l'equiparazione dei dipendenti dell'Agenzia provenienti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e di quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche in relazione al riconoscimento quali ufficiali di polizia tributaria.

L'articolo 33 dispone la proroga dei termini di durata degli organi amministrativi degli enti e organismi pubblici inclusi nell'elenco delle pubbliche amministrazioni pubblicato dall'ISTAT) in scadenza

nel periodo dello stato di emergenza ed introduce ulteriori norme di natura contabile.

Segnala che l'articolo 34 precisa che i professionisti che fruiscono della indennità a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza, prevista dall'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in corso di conversione, devono intendersi iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e non possono essere titolari di trattamento pensionistico diretto.

L'articolo 35 introduce disposizioni di semplificazione della procedura di rilascio dell'identità digitale da parte dell'INPS per la durata dell'emergenza epidemiologica.

Al Capo V, dopo aver segnalato che l'articolo 36 dispone la sospensione di alcuni termini processuali, rileva che l'articolo 37 prevede la proroga della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pubbliche, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, disposta dal decreto-legge n. 18 del 2020, in corso di conversione.

Passa quindi al Capo VI, che reca disposizioni in materia di salute e di lavoro. Si sofferma sull'articolo 41, che, ai commi 1 e 2, estende ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 la possibilità di accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale e all'assegno ordinario e alla cassa integrazione in deroga, previsti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, in corso di conversione. Ricorda che tali trattamenti hanno una durata massima di nove settimane. La norma, inoltre, dispone, al comma 3, l'esenzione dall'imposta di bollo delle domande per l'accesso alla cassa integrazione in deroga prevista dal citato articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, in corso di conversione.

L'articolo 42, per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, prevede la nomina di un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che assume, per il periodo in cui è in

carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto dell'Agenzia attribuisce al presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione, che decadono automaticamente con l'insediamento del commissario. L'articolo 43 reca, infine, le disposizioni finanziarie e l'articolo 44 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge.

Elena MURELLI (Lega) sottolinea che il cosiddetto « decreto liquidità » non soddisfa in alcun modo le esigenze e le aspettative del mondo produttivo. Infatti, la tanto sbandierata garanzia dello Stato non solo è fornita in relazione ai prestiti che le imprese saranno costrette a contrarre, ma non è nemmeno del 100 per cento e presuppone numerosi passaggi burocratici che complicheranno la vita a coloro che sceglieranno di farvi ricorso. Sul piano fiscale, il decreto prevede semplicemente la sospensione dei versamenti, obbligando le imprese, una volta ripresi i versamenti, a utilizzare il credito ottenuto con la garanzia dello Stato per il pagamento delle tasse. Si tratta di una partita di giro: lo Stato, per un verso, dà, attraverso la concessione della garanzia, e, per un altro verso, riceve, incamerando tasse e contributi pagati dagli imprenditori con i soldi presi in prestito. Prosegue, quindi, enumerando i numerosi punti deboli del provvedimento: l'impossibilità per coloro che non hanno onorato debiti pregressi, per qualsiasi ragione, di accedere ai prestiti garantiti; il divieto di cumulare finanziamenti; i notevoli appesantimenti burocratici; il divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro per i professionisti; la mancanza di previsioni a favore dei malati oncologici e per i disabili; la mancata sospensione dei versamenti della tariffa sui rifiuti e della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, che danneggerà soprattutto i commercianti, per alcuni dei quali manca anche qualsiasi previsione volta a sanare l'ingiustizia, più volte segnalata dal suo gruppo con specifiche interrogazioni parlamentari, di non potere accedere all'indennizzo per la cessazione dell'attività.

Paolo ZANGRILLO (FI), rifacendosi all'articolo di fondo del Corriere della sera di oggi, concorda con gli autori, gli economisti Alesina e Giavazzi, che ritengono che il problema più urgente per il Paese sia la mancanza di liquidità, soprattutto alla luce delle disastrose previsioni fornite da numerosi istituti, tra i quali, in primo luogo, il Fondo monetario internazionale. La gravità del quadro economico, a suo giudizio, imporrebbe l'adozione di provvedimenti, immediatamente operativi, in grado di immettere liquidità nel sistema produttivo, ma, purtroppo, gli unici soldi messi in circolo finora sono i contributi distribuiti dai comuni ai soggetti più bisognosi e i benefici assegnati dall'INPS ai professionisti e alle partite IVA. Al contrario, il cosiddetto « decreto liquidità » prevede solo la garanzia dello Stato su prestiti, da restituire entro sei anni, che saranno utilizzati per il pagamento delle tasse. Di fronte a tale incongruenza, si dichiara stupito dall'appello all'unità rivolto alle opposizioni, nella seduta dell'Assemblea di ieri, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai presidenti dei gruppi della maggioranza. Si è trattato, a suo avviso, soltanto di belle parole, cui non sono seguiti i necessari fatti conseguenti, dal momento che proprio coloro che hanno invitato all'unità si sono chiusi a qualsiasi proposta migliorativa del provvedimento avanzata dalle opposizioni, preannunciando così il ricorso all'ennesimo voto di fiducia. Quello della maggioranza è un atteggiamento sbagliato e miope, in quanto, a suo giudizio, nella gravissima emergenza che l'Italia sta attraversando, è necessario che maggioranza e opposizione condividano sia gli onori sia gli oneri, altrimenti toccherà alla prima soltanto assumersi la responsabilità del fallimento.

Carla CANTONE (PD) ritiene che il Presidente del Consiglio dei ministri, nella seduta dell'Assemblea di ieri, abbia inviato un messaggio di grande chiarezza ai cittadini, illustrando quanto il Governo ha già fatto e quanto si appresta a fare. Il Paese, infatti, ha bisogno di chiarezza e non di polemiche strumentali e di toni da

perenne campagna elettorale, come quelli utilizzati dalle opposizioni. Invita, dunque, tutti i colleghi ad attenersi al merito del provvedimento in esame, partendo dalla relazione del collega Cominardi, su cui, anche a nome del gruppo Partito Democratico, esprime apprezzamento per la chiarezza e l'esaustività.

Walter RIZZETTO (FdI) ringrazia il relatore Cominardi per lo sforzo di illustrare un provvedimento che dimostra, pur tuttavia, la mancata comprensione della realtà da parte del Governo. Il cosiddetto « decreto liquidità », infatti, dopo essere stato condizionato dal preventivo assenso delle istituzioni europee, si è rivelato del tutto inadeguato alle esigenze delle imprese, soprattutto quelle di medie e piccole dimensioni, che costituiscono la gran parte del tessuto produttivo del Paese. I suoi punti deboli sono numerosi: la somma stanziata per la concessione della garanzia statale è troppo limitata per generare un effetto moltiplicatore sufficiente ad avere effetti significativi sull'economia; sono escluse dall'accesso al beneficio le aziende che non hanno onorato scadenze di prestiti nel febbraio 2020, non considerando il fatto che la pandemia da Coronavirus si è aggiunta a una situazione economica già gravemente compromessa; gli adempimenti burocratici richiesti alle imprese sono eccessivi e la documentazione difficile da produrre. Pertanto, in considerazione del fatto che il Governo ha introdotto disposizioni che, complicando la vita degli imprenditori, potranno portare un limitato beneficio solo alle aziende che già stavano in condizioni relativamente migliori, affossando del tutto quelle che, invece, stavano avvertendo gli effetti della stagnazione, preannuncia che il gruppo Fratelli d'Italia farà un'opposizione ferrea al decreto-legge.

Virginio CAPARVI (Lega) ritiene che il Governo abbia preso decisioni ben poco coerenti con la straordinarietà dell'attuale emergenza. Nonostante il grande sforzo comunicativo, le poche decisioni assunte non hanno riguardato le tante realtà di

piccole dimensioni che più stanno soffrendo le conseguenze della sospensione dell'attività produttiva. A fronte di tale inerzia, pertanto, molte regioni, tra cui l'Umbria, si sono dovute fare carico di provvedimenti in grado di dare immediato sollievo alle realtà più in sofferenza. Elenca, quindi, i numerosi limiti del cosiddetto « decreto liquidità », tra i quali ricorda il riferimento al fatturato 2019 per la parametrizzazione delle perdite delle imprese, il quale trascura che per alcuni territori, come quelli colpiti dai recenti terremoti, anche il fatturato 2019 è stato in perdita, e la sovrapposizione degli strumenti messi in campo, finanziati da fonti anch'esse sovrapposte. Ricorda che il Governo si è opposto persino a una proposta emendativa del gruppo Partito Democratico per la modifica della disposizione che obbliga gli artigiani, pur in regola con il pagamento dei contributi, all'iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale per poter accedere al beneficio, con il conseguente obbligo del versamento di trenta mensilità arretrate, obbligo sul quale si è già pronunciato negativamente il TAR del Lazio. Preannuncia, quindi, l'intenzione della Lega di dare battaglia in tutte le sedi possibili perché il Governo accolga le sue proposte di buon senso, volte a tenere in vita il tessuto produttivo del Paese.

Daniele MOSCHIONI (Lega) si dichiara stupito nel constatare che il Governo e la maggioranza non sembrano conoscere la realtà del Paese. Anzi, le decisioni assunte dal Governo accrescono le difficoltà le imprese, provate da una situazione economica già in peggioramento prima del verificarsi dell'emergenza sanitaria. Pertanto, anziché prevedere l'accensione di nuovi prestiti, sarebbe stato opportuno ricorrere all'unico strumento utile in queste circostanze, ovvero, come più volte sostenuto dalla Lega, alla riduzione del carico fiscale sulle imprese. Invece, il Governo si è arroccato sulle sue posizioni, rifiutando di prendere in considerazione persino le proposte emendative presentate dalla maggioranza che lo sostiene e ricorrendo, per l'ennesima volta, alla questione



di fiducia, nonostante, nel passato, il gruppo Partito Democratico ne abbia più volte criticato l'utilizzo da parte del precedente Governo. Dopo aver sottolineato la prontezza del Friuli-Venezia Giulia nell'utilizzo dei fondi di rotazione per interventi immediati sul territorio, stigmatizza la sperequazione a danno dei piccoli comuni del Nord, che, a parità di numero di abitanti, ricevono finanziamenti inferiori rispetto a quelli erogati ai comuni del Sud, sebbene la pandemia abbia colpito particolarmente il Settentrione. Infine, ritenendo improcrastinabile la ripartenza delle attività economiche, ritiene necessario procedere al più presto alla revisione dei codici ATECO, più volte invocata dal mondo produttivo.

Camillo D'ALESSANDRO (IV) ricorda al collega Moschioni che i criteri di ripartizione dei finanziamenti ai comuni sono basati principalmente sul valore del reddito medio *pro capite*, il che giustifica la differenza dei finanziamenti tra comuni del Nord e comuni del Sud dell'Italia. Ma, proprio per tenere conto della durezza con la quale l'epidemia ha colpito le regioni settentrionali, il Governo ha introdotto specifici correttivi per garantire un maggiore equilibrio nella ripartizione dei finanziamenti. Passando al merito del provvedimento in esame, ritiene che tutti coloro che sono intervenuti hanno presentato valide argomentazioni a sostegno delle diverse posizioni, proprio perché la realtà è estremamente complessa. Il gruppo Italia Viva, pur condividendo l'impianto del provvedimento in esame, nutre qualche perplessità sulle modalità applicative delle sue disposizioni, che sembrano troppo complicate e farraginose. Per sventare il pericolo di una sostanziale disapplicazione del decreto, pertanto, preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di proposte emendative specificamente volte a favorire il raggiungimento dei risultati, primo fra tutti l'accesso alla liquidità per le imprese. Si tratta di proposte di buon senso, che si augura vengano accolte e che non pongono problemi di copertura finan-

ziaria, a differenza di quelle preannunciate dalle opposizioni.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), dopo avere ringraziato il relatore per la puntuale descrizione del contenuto del decreto-legge, respinge le accuse mosse dalle opposizioni al Governo e ritiene che il provvedimento in esame sarà in grado di centrare gli obiettivi per i quali è stato adottato. Il ricorso alla questione di fiducia sarà una scelta obbligata se le opposizioni continueranno nel loro atteggiamento ostile e mistificatore. Rifacendosi a quanto dichiarato dal collega Zangrillo, ritiene ingiusto addossare al Governo la responsabilità di una crisi mondiale e ricorda che il consenso di cui attualmente gode il Presidente del Consiglio dei ministri dimostra che i cittadini ne sono perfettamente consapevoli.

Donatella LEGNAIOLI (Lega) invita i colleghi della maggioranza ad andare nei territori e ad ascoltare i cittadini e le imprese. Se lo facessero, si renderebbero conto che il cosiddetto « decreto liquidità » è solo uno *slogan*, perché la liquidità non sta arrivando lì dove serve. Al contrario, tutti i soggetti coinvolti hanno motivi di insoddisfazione, dalle banche, su cui il Governo ha scaricato tutte le responsabilità degli interventi, agli imprenditori, che lamentano l'eccessiva onerosità degli adempimenti burocratici a fronte di un vantaggio opinabile. Infatti, si tratta di prestiti, non di risorse « vere », né il decreto prevede per i cittadini, ad esempio, la sospensione del pagamento dei mutui e delle bollette. Dichiarò, quindi, tutto il suo stupore nel constatare la scarsa conoscenza del mondo produttivo da parte di colleghi che, avendo fatto per anni attività sindacale, dovrebbero avere diretta esperienza della realtà di cui parlano.

Chiara GRIBAUDO (PD), alla luce dell'esperienza maturata per essere stata colpita dal Coronavirus, invita tutti i colleghi ad abbassare i toni e a mettere da parte le polemiche, recuperando la modalità di lavoro, collaborativo e trasversale, che ha

caratterizzato la Commissione, specialmente nella scorsa legislatura. Infatti, ritiene che, solo lavorando insieme e mettendo in comune le diverse esperienze, la Commissione potrà trovare le soluzioni concrete più adatte a contribuire alla soluzione delle difficoltà, innegabili e sotto gli occhi di tutti, che il Paese sta vivendo. Riconoscendo che il Governo non è riuscito a trovare la sintesi delle proposte emendative presentate, sia dalla maggioranza sia dall'opposizione, ricorda che sul provvedimento in esame la Commissione è chiamata a esprimere il parere sulle parti riconducibili alle sue competenze. Assicura, comunque, che il gruppo Partito Democratico è disponibile ad ascoltare tutti i punti di vista dei gruppi di opposizione senza preconcetti e con spirito costruttivo ed esorta i colleghi a contribuire al miglioramento del clima del dibattito.

Andrea GIACCONE, *presidente*, esprime, a nome di tutta la Commissione, le sue felicitazioni alla deputata Gribaudo per aver brillantemente superato la malattia ed essere tornata al lavoro. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore a illustrare la sua proposta di parere.

Claudio COMINARDI (M5S), *relatore*, illustra la sua proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Claudio DURIGON (Lega), unendosi alle felicitazioni per la sua guarigione,

accetta, a nome del gruppo Lega, l'invito della collega Gribaudo a ricercare un atteggiamento collaborativo, che permetta alla Commissione, ma anche al Parlamento tutto, di trovare soluzioni condivise alle difficoltà del Paese, nonostante l'arroccamento del Governo sulle sue posizioni. Preannuncia, tuttavia, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, in quanto il decreto-legge risulta privo di una visione globale e lungimirante, recando, al contrario, disposizioni disorganiche e di scarso respiro e mancando delle misure che avrebbero potuto avere efficacia, quali, ad esempio, la concessione di prestiti a fondo perduto, la previsione della garanzia dello Stato per le richieste di anticipo dell'integrazione salariale e interventi sul regime «*de minimis*», in mancanza dei quali molte aziende rimangono escluse dalla possibilità di accedere ai benefici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 13.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.

ALLEGATO

**DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (C. 2461 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2461 Governo, di conversione del decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

considerato che, tra le misure per facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese, nella fase di crisi causata dall'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19, è prevista, all'articolo 1, comma 1, la possibilità di beneficiare della garanzia della SACE S.p.A. per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA;

rilevato che, tra le condizioni per il rilascio alle imprese della garanzia da parte di SACE S.p.A, vi sono, all'articolo 1, comma 2, l'impegno da parte dell'impresa che beneficia della garanzia a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali (lettera l)) e la destinazione del finanziamento coperto dalla garanzia a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia (lettera n));

preso atto che l'articolo 18 dispone, con riferimento agli esercenti attività di impresa, arte e professione, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, la sospensione dei termini

relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

considerato che l'articolo 25 prevede la possibilità per i CAF e per i professionisti abilitati di prestare l'attività di assistenza fiscale ai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati in via telematica e che tale procedura è adottabile anche per la presentazione di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS;

apprezzato che l'articolo 30 estende il credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, in corso di conversione, anche alle spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale;

condivisa l'estensione, all'articolo 41, commi 1 e 2, ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, della possibilità di accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale e all'assegno ordinario e alla cassa integrazione in deroga, previsti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, in corso di conversione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 ( <i>Seguito dell'esame e ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	40
--	----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 22 aprile 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.*

#### **La seduta comincia alle 15.10.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

**Atto n. 157.**

*(Seguito dell'esame e ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 febbraio 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che la Commissione ha avviato l'e-

same dell'Atto n. 157 nella seduta del 20 febbraio scorso e che nella giornata del 4 marzo ha avuto luogo una seduta di audizioni informali. Non potendosi, poi, svolgere ulteriori audizioni a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, è stato chiesto l'invio di un documento scritto ai restanti soggetti che la Commissione avrebbe voluto ascoltare.

Avverte inoltre che, essendo stato trasmesso il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Commissione è nelle condizioni di procedere all'espressione del parere.

Chiede, quindi, se vi siano deputati che intendono intervenire nella discussione, ricordando che, secondo quanto si è stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 16 aprile, nella giornata di domani, giovedì 23 aprile, si procederà all'espressione del parere.

Massimiliano PANIZZUT (Lega) sottopone all'attenzione del relatore e dei componenti della Commissione dei rilievi volti a sanare alcune criticità presenti nel testo



in esame, chiedendo di recepirli come condizioni nell'ambito del parere.

Per quanto riguarda l'articolo 7, comma 1, numero 121, relativo alla figura del responsabile di impianto radiologico, segnala che con esso si introduce un limite (limitazione alle attrezzature di radiodiagnostica endorale con tensione non superiore a 70 kV) che non trova corrispondenza nella direttiva europea oggetto di recepimento e ostacola ingiustificatamente l'utilizzo complementare della radiologia diagnostica in ambito odontoiatrico, con conseguente grave pregiudizio per i professionisti stessi e per i pazienti in cura. Dovrebbe, invece, essere valorizzata la possibilità di essere contemporaneamente esercente e responsabile dell'impianto radiologico. Reputa, pertanto, opportuno riformulare tale disposizione, indicando come responsabile di impianto radiologico il medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare, individuato dall'esercente, e prevedendo che il responsabile di impianto radiologico possa essere lo stesso esercente che sia il medico chirurgo o il medico odontoiatra abilitato a svolgere direttamente l'indagine clinica.

Per quanto concerne l'articolo 72 e il relativo Allegato XIX, rileva che con esso si introducono 1.480 voci aggiuntive di semilavorati metallici assoggettati a controllo radiometrico obbligatorio, con il probabile effetto di paralizzare le operazioni doganali e di penalizzare enormemente le imprese italiane interessate dalla normativa in esame rispetto alle concorrenti imprese europee. Segnala, inoltre, che tale previsione appare ultronea rispetto al recepimento della direttiva europea. Ravvisa, pertanto, l'opportunità di richiamare nello schema di decreto in esame il testo del vigente dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e gli allegati 1 e 2 del successivo decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, sostituendoli all'articolo 72 e all'intero Allegato XIX. In subordine, sarebbe ipotizzabile, a suo avviso, la previsione di un periodo transitorio di almeno diciotto mesi, mantenendo nel frattempo in vigore la normativa vigente.

In relazione agli articoli 15 e 17, relativi agli esperti in interventi di risanamento con riferimento ai luoghi di lavoro a rischio di elevate concentrazioni di gas radon, osserva che in essi si prevede che l'esercente si avvalga di un «esperto di risanamento radon» e non dell'esperto qualificato, come previsto dalla normativa vigente. Dichiaro di non comprendere le ragioni di tale scelta, che affida a una nuova figura professionale una responsabilità e una competenza sproporzionate in rapporto alla formazione specifica richiesta per il caso di specie. Propone, pertanto, la soppressione dallo schema in esame della figura dell'esperto in interventi di risanamento radon, che costituisce una previsione inopportuna e non richiesta dalla direttiva europea oggetto di recepimento.

Ritiene necessario, infine, sopprimere l'articolo 128, comma 4, che prevede che il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti e gli addetti alla vigilanza non possono svolgere, per le attività di rispettiva competenza, le funzioni di esperto di radioprotezione, in quanto tale disposizione vincola gli interessati a rivolgersi obbligatoriamente a consulenti esterni per le funzioni di esperto di radioprotezione, anche quando sono presenti *in loco* professionisti muniti delle necessarie competenze, con un conseguente aggravio dei costi, del tutto ingiustificato.

Massimo Enrico BARONI (M5S) si associa alle considerazioni del collega Pannizzut sull'opportunità di non introdurre, in ambito odontoiatrico, l'obbligo di prevedere un responsabile terzo per gli impianti radiografici con tensione superiore ai 70 kV.

Ritiene, inoltre, utile svolgere un approfondimento in relazione ai soggetti responsabili della certificazione degli impianti.

Luca RIZZO NERVO (PD) rileva preliminarmente che, data la vastità del provvedimento in esame, la Commissione Affari sociali non può che concentrarsi in modo specifico su alcuni temi. In ogni

caso, valuta positivamente il fatto che sia stata effettuata la scelta ambiziosa di andare oltre il mero recepimento dell'ultima direttiva Euratom, adottando un approccio sistematico, che ha permesso di riordinare una normativa frammentata, costituita da numerose direttive e da tre distinti decreti legislativi. Sottolinea, inoltre, che lo schema di decreto reca misure importanti in tema di responsabilità clinica dei medici, di potenziamento dell'aggiornamento professionale, di comunicazione ai pazienti del dosaggio cui sono sottoposti, oltre a rafforzare il principio generale dell'utilizzo del minor dosaggio possibile. In questo quadro, ritiene condivisibili le osservazioni svolte dai colleghi Panizzut e Baroni, in relazione alle figure responsabili per gli impianti radiografici con tensione superiore a 70 kV, ricordando inoltre che gli odontoiatri hanno oramai ricevuto una formazione adeguata in tale ambito. Segnala, pertanto, l'opportunità di inserire nel parere un rilievo in tal senso, dopo aver svolto i dovuti approfondimenti.

In merito a quanto previsto dall'articolo 159, comma 3, reputa necessaria un'attenta valutazione delle scelte effettuate in tale sede, che appaiono non tenere conto della specificità della figura professionale del tecnico di radiologia.

Nicola PROVENZA (M5S), *relatore*, nel ringraziare i colleghi intervenuti sottolineando aspetti tanto rilevanti, si dichiara dispiaciuto per il tempo limitato a disposizione della Commissione ai fini dello svolgimento di un esame esaustivo di un testo di tale complessità. Segnala, quindi, il proprio impegno, non esente da difficoltà, nel senso di addivenire a una sintesi delle proposte di modifica e di integrazione pervenute alla Commissione sia con le audizioni svolte che attraverso le memorie trasmesse successivamente.

In tale contesto, conferma che valuterà con attenzione le considerazioni svolte dai colleghi intervenuti nella discussione. Si riserva di proseguire nel lavoro di predisposizione della proposta di parere, che sarà messa a disposizione dei colleghi, per le vie brevi, nella giornata odierna, al fine di consentire lo svolgimento di una valutazione approfondita, in vista della seduta prevista per la giornata di domani.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2019 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	43
Comunicazioni del Presidente .....	43

*Mercoledì 22 aprile 2020. – Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.*

#### **La seduta comincia alle 10.10.**

**Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2019.**

*(Esame e rinvio).*

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo avere introdotto la seduta, dà la parola al senatore Arrigoni, relatore sul provvedimento all'ordine del giorno.

Paolo ARRIGONI, *relatore*, illustra una nota di sintesi sui contenuti della Relazione all'ordine del giorno. Intervengono Raffaele VOLPI, *presidente*, i senatori

Adolfo URSO (FdI) e Claudio FAZZONE (FI) e il deputato Enrico BORGHI (PD).

Raffaele VOLPI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame della Relazione semestrale ad altra seduta.

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Raffaele VOLPI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sull'organizzazione e sulla programmazione dei lavori, su cui intervengono il deputato Enrico BORGHI (PD), i senatori Francesco CASTIELLO (M5S), Paolo ARRIGONI (Lega) e Adolfo URSO (FdI), il deputato Antonio ZENNARO (M5S), il senatore Claudio FAZZONE (FI) e la deputata Federica DIENI (M5S).

**La seduta termina alle 11.40.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	44
Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».	
Audizione del sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, di Porto Empedocle, Ida Carmina, e di Pozzallo, Roberto Ammatuna, su fenomeni migratori ed emergenza sanitaria COVID-19 ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	45

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 22 aprile 2020. – Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.*

#### La seduta comincia alle 9.10.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen,**

**nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».**

**Audizione del sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, di Porto Empedocle, Ida Carmina, e di Pozzallo, Roberto Ammatuna, su fenomeni migratori ed emergenza sanitaria COVID-19.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce il tema dell'audizione dei sindaci in titolo, i quali sono convocati in videoconferenza.

Salvatore MARTELLO, *sindaco di Lampedusa*, Ida CARMINA, *sindaco di Porto Empedocle*, Roberto AMMATUNA, *sindaco di Pozzallo*, svolgono i rispettivi interventi.

Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti i deputati Eugenio ZOFFILI, *presidente*, Filippo Giuseppe PERCONTI (M5S), Flavio DI MURO (Lega), Vito DE FILIPPO (IV), Giorgio SILLI (M-NI-USEI-C !-AC) e i senatori Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'Az), Tony Chike IWOBI (L-SP-PSd'Az), Elena TESTOR (FIBP-UDC).

Roberto AMMATUNA, *sindaco di Pozzallo*, Salvatore MARTELLO, *sindaco di Lampedusa*, Ida CARMINA, *sindaco di Porto Empedocle*, replicano alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 11.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 11.05 alle 11.15.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

## sul sistema bancario e finanziario

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	46
Audizione del dott. Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Associazione bancaria italiana, e del dott. Gianfranco Torriero, vice direttore generale dell'Associazione bancaria italiana, sulle iniziative della Task Force per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	46

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 22 aprile 2020. Presidenza della presidente Carla RUOCCO.*

**La seduta inizia alle 8.35.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione del dott. Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Associazione bancaria italiana, e del dott. Gianfranco Torriero, vice direttore generale dell'Associazione bancaria italiana, sulle iniziative della Task Force per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione del Dott. Giovanni Sabatini, Direttore Generale dell'Associazione Bancaria Italiana, sulle iniziative della Task Force per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Giovanni SABATINI, *direttore generale dell'Associazione bancaria italiana*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO, *presidente*, i senatori Massimo FERRO (FIBP-UDC), Daniele PESCO (M5S), a più riprese, Andrea DE BERTOLDI (FdI), Elio LAN- NUTTI (M5S), Alberto BAGNAI (L-SP-PSd'AZ), Luciano D'ALFONSO (PD), i deputati Claudio MANCINI (PD), a più riprese, Marco RIZZONE (M5S), Sestino GIACOMONI (FI), Franco VAZIO (PD), a più riprese, Massimo BITONCI (Lega-Salvini Premier) e Ubaldo PAGANO (PD) ai quali risponde Giovanni SABATINI, *direttore generale dell'Associazione bancaria italiana*.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringraziando l'audito dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 10.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2461, di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Audizione di rappresentanti della Guardia di finanza .....	3
Audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini .....	3

### COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Atto n. 153 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) .....

<i>ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni)</i> .....	5
--	---

## IV Difesa

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a*), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (Rilievi alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) .....

6

## V Bilancio, tesoro e programmazione

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie. Atto n. 163 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione*) .....

10

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti

iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi. Atto n. 171 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	11
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Atto n. 147 (Rilievi alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	17
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 158 (Rilievi alla X Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .	17
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro. Atto n. 153 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	22
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	30

## VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	31
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Seguito dell'audizione informale, in videoconferenza, del Ministro dell'università e della ricerca, Gaetano Manfredi, sulle iniziative di competenza del dicastero per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso .....	31
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Seguito dell'audizione informale, in videoconferenza, del Ministro per i beni e le attività culturali per il turismo, Dario Franceschini, sulle iniziative di competenza del dicastero per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso nel settore dei beni e delle attività culturali .....	31

## XI Lavoro pubblico e privato

<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	32
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	38

## XII Affari sociali

<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge	

4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 ( <i>Seguito dell'esame e ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	40
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2019 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	43
Comunicazioni del Presidente .....	43
<b>COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE</b>	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	44
Indagine conoscitiva « Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone ».	
Audizione del sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, di Porto Empedocle, Ida Carmina, e di Pozzallo, Roberto Ammatuna, su fenomeni migratori ed emergenza sanitaria COVID-19 ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	45
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO</b>	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	46
Audizione del dott. Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Associazione bancaria italiana, e del dott. Gianfranco Torriero, vice direttore generale dell'Associazione bancaria italiana, sulle iniziative della Task Force per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	46

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0099530\*